

Firenze, li 25/05/2023
Prot 34873 del 2023

Spett.le
OMISSIS

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
art. 1, co.2, lett. b) L. 120/2020 e ss.mm.ii.

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: "LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (TAC) PRESSO IL P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA DI BAGNO A RIPOLI (FI)".
CIG 9822853AB8 CUP D38I21000780005

PREMESSA

L'Azienda USL Toscana centro (di seguito Stazione Appaltante) intende procedere all'affidamento dei lavori indicati in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del **D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.**, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice).

La presente LETTERA D'INVITO indica i requisiti e le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di cui trattasi.

La gara si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice: le offerte dovranno essere formulate dagli **operatori economici invitati** e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START all'indirizzo URL: <https://start.toscana.it>,

ENTRO LE ORE 10:00 DEL GIORNO 12 GIUGNO 2023

L'importo complessivo ammonta ad **€ 361.493,03** (di cui **€ 356.026,48** per lavori soggetti a ribasso categorie OG1, OS28 e OS30 ed **€ 5.466,55** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo inferiore a quello a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara.

Luogo di svolgimento dei lavori: immobile ricompreso nella Area Firenze della Azienda USL Toscana centro nel Comune di Bagno a Ripoli (FI) Via dell'Antella 58;

CPV 45351000-2

NUTS: ITI14

Deliberazione a contrarre n. 499 del 13/04/2023 esecutiva dal 13/04/2023

Determina approvazione atti di gara n. 1269 del 25/05/2023 del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo

Progetto definitivo dei lavori: il progetto definitivo è stato verificato e validato in data 24/02/2023. Le lavorazioni sono descritte in dettaglio nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di gara di cui all'ELENCO ELABORATI PROGETTUALI, disponibili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

Lavorazioni:

Categoria OG1 classifica I, Categoria OS28, Categoria OS30;

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del Codice: Arch. Silvio Marsicano, Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze - Dipartimento Area Tecnica Zona Firenze.

UFFICIO DIREZIONE LAVORI:

Verrà individuato mediante affidamento di apposito incarico ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L.120/2020, come specificato nella Delibera DG n. 499 del 13.04.2023 di cui sopra.

Responsabile procedimento di gara (art. 6 della L. 241/1990): Dr. Massimo Martellini, Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda USL Toscana Centro.

Normativa di riferimento:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.lgs n. 56/2017, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, di seguito denominato **“Codice”**;
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificata dalla L.108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 di seguito denominato **“Decreto”**;
- D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207 limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate dall'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del Codice;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP.- Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- Linee guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019, per le parti ancora applicabili;
- nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, MODALITA' DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA

1.1 Le prestazioni oggetto dell'appalto riguardano l'esecuzione di lavori per l'installazione di un Tomografo Assiale Computerizzato (TAC) presso il P.O. Santa Maria Annunziata in Bagno a Ripoli (FI) da porre a servizio della Radioterapia.

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria interna dei locali per renderli idonei ad ospitare adeguatamente le attività programmate, i locali saranno adattati alla nuova funzione mediante piccole modifiche distributive finalizzate alla migliore gestione degli spazi.

Le opere edili ed impiantistiche necessarie ai fini dell'installazione delle apparecchiature riguarderanno principalmente:

- la modifica e la realizzazione di alcune partizioni interne per la creazione dei nuovi locali;
- la modifica di alcuni impianti esistenti funzionali all'ospedale;
- la realizzazione dello stacco dalle dorsali principali dei gas medicinali e l'impianto di distribuzione relativo;
- l'integrazione/realizzazione degli impianti tecnologici (impianti elettrici e speciali e impianto aerazione e di condizionamento) necessari alla completa funzionalità delle apparecchiature installate e dei locali oggetto d'intervento;
- l'eventuale irrigidimento degli orizzontamenti di solaio esistenti per la redistribuzione del carico e l'ancoraggio dell'apparecchiatura a pavimento;

- la schermatura delle pareti mediante l'inserimento di lastre piombate;
- il rifacimento/ripristino delle finiture interne (controsoffitti, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature).

1.2 Il contratto di appalto sarà stipulato "a corpo" - secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.- e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione a norma di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella forma di scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.

1.3 L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 361.493,03 (trecentosessantunomilaquattrocentonovantatre/03)**.

1.4 L'importo complessivo a base d'asta, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta a **€ 356.026,48 (trecentocinquantaseimilaventisei/48)** di cui **€ 97.094,40 (novantasettemilanovantaquattro/40)** per costi della manodopera.

1.5 Gli oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso ammontano ad **€ 5.466,55 (cinquemilaquattrocentosessantasei/55)**.

1.6 L'intervento è composto da lavori secondo il seguente schema di dettaglio:

IMPORTO COMPLESSIVO PRESTAZIONI

a) LAVORI

<i>Lavorazioni</i>	<i>Categorie D.P.R. 207/2010</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo lavori compreso oneri della sicurezza (euro)</i>	<i>% sul totale (inclusa sicurezza)</i>	<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile (si/no)</i>	<i>Avvalimento</i>
Edifici civili e industriali	OG1	I	Si	€ 161.298,31	44,63 %	Prevalente	Si*	SI ammesso
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I o Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010	Si	€ 119.212,54	32,97 %	Scorporabile	Si**	SI ammesso
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	I o Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010	Si	€ 80.982,18	22,40 %	Scorporabile SIOS	Si**	NON ammesso (ai sensi dell'art.89, co. 11, D. Lgs. 50/2016)

* Limite subappalto Categoria prevalente OG1 < 50,00% dell'importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria stessa (art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto).

** Categorie OS28 e OS30 interamente subappaltabili come meglio specificato al paragrafo 3.1.2. lettere b) e c).

Totale lordo lavori € 361.493,03

Lavori al netto degli Oneri di sicurezza	€ 356.026,48
Oneri di Sicurezza	€ 5.466,55
IMPORTO TOTALE	
Importo totale soggetto a ribasso	Importo totale non soggetto a ribasso
€ 356.026,48	€ 5.466,55

- L'importo a base di gara è pari ad € 356.026,48, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- L'importo degli oneri per la sicurezza sui lavori è pari a € 5.466,55 Iva esclusa e non è soggetto a ribasso.

- Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 97.094,40.

L'affidamento è finanziato con fondi aziendali.

Si precisa che, in riferimento alle categorie **OS28 e OS30** sopra indicate, per il principio di assorbimento ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3, comma 2, del D.M. 248/2016, "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta", e pertanto è prevista la partecipazione anche degli operatori in possesso della categoria SOA **OG 11 "Impianti tecnologici"** per la classifica adeguata ai lavori da assumere in ciascun lotto.

1.7 Costituisce requisito indispensabile per l'esecuzione dei lavori appartenenti alle categorie specializzate indicate nelle tabelle sopra riportate il possesso di abilitazione di cui al D.M. Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

1.8 Si precisa che le lavorazioni della Categoria OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) sono qualificate come SIOS dall'art. 2, comma 1, del D.M. del Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti, n. 248 del 10.11.2016, emanato in attuazione dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs 50/2016 ss.mm..

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso D.M., per tale categoria SIOS OS 30 non è ammesso l'avvalimento.

1.9 Come indicato nella Tabella, ai fini della subappaltabilità delle opere, trova applicazione l'art. 105 del Codice e ss.mm.ii. (come modificato dall'art. 49, comma 1 lett. b sub.1 della Legge n. 108/2021) in particolare :

- ai sensi del comma 1 (per il quale "non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente"), **il subappalto delle lavorazioni in categoria prevalente OG1 è ammesso per una quota inferiore al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse;**

- ai sensi del comma 2 non viene posto alcun limite percentuale al subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, pertanto: **OS28 e OS30 - il subappalto è ammesso integralmente**, fino al 100% delle lavorazioni.

1.10 Come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto Semplificazioni è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui al successivo paragrafo **3.1** della presente lettera d'invito.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dello stesso Codice.

2.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

2.3 Si precisa che, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice come di seguito descritto.

In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo orizzontale**, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

Ai fini della qualificazione del presente affidamento, i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ma la mandataria deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

In caso di Raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario di concorrenti, ambedue di tipo **verticale**, si applica quanto disposto dall'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. (costituendo un raggruppamento di tipo **misto**).

I consorzi di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e concorrono.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice come integrato dall'art. 8, comma 5, lettera a-ter del Decreto *“qualora il consorzio designato sia, a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre”*.

Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di partecipazione alla gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7 - bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

2.4 Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, che hanno depositato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o che sono stati ammessi al concordato preventivo possono concorrere alle condizioni previste, rispettivamente, dal comma 4, e dai commi 5 e 6, dell'articolo 110 del Codice, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art.186 bis del R.D.267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

Si precisa pertanto che:

a) l'operatore economico che ha depositato la domanda per l'ammissione al concordato preventivo, tra il momento del deposito della domanda e il momento del deposito del decreto del Tribunale di dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, è sempre tenuto ad avvalersi dei requisiti di altro soggetto. L'impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta ad altra procedura concorsuale;

b) l'operatore economico ammesso al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice;

c) l'operatore economico ammesso al concordato preventivo la cui partecipazione alle procedure di affidamento sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del Codice, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente disciplinare, è tenuto ad avvalersi di altro operatore economico. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta ad altra procedura concorsuale.

Pertanto, nei casi sopra indicati, l'operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE di cui al successivo paragrafo 6.3) sub A.2, nella sezione C – parte III, di trovarsi in tali situazioni, ai sensi dell'art. 110, commi 4, 5 e 6 del Codice.

2.5 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'organismo di verifica richiede per iscritto al concorrente, con comunicazione da inviarsi tramite il programma START e per PEC, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE, il Modello A.2 bis e la dichiarazione integrativa di cui al Mod. A.2.1 della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante Soccorso istruttorio (Vedasi paragrafo 10 della presente lettera di invito), la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non sono sanabili - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento e la mancata produzione della dichiarazione dell'impegno dell'impresa ausiliaria nei confronti della Stazione appaltante.

Non è ammesso l'avvalimento per la categoria OS30 qualificata come SIOS dall'art. 2, comma 1, del D.M. del MIT n.248/2016, emanato in attuazione dell'art. 89, comma 11 del Codice.

2.6 Non sussiste l'obbligo per l'operatore economico invitato di effettuare un sopralluogo dei luoghi dove debbono eseguirsi le prestazioni oggetto della presente procedura di gara.

2.7 Essendo l'importo posto a base di gara uguale o maggiore di € 300.000,00 e inferiore a € 500.000,00, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nr. 621 del 22/12/2022, gli operatori economici concorrenti sono tenuti, quale condizione di ammissibilità alla gara, al pagamento del contributo pari a € 33,00 a favore dell'ANAC medesima, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 6. "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE".

3. CRITERI DI SELEZIONE

3.1 Gli operatori economici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di selezione di cui agli artt. 83 e 84 del Codice, a **pena di esclusione**, e precisamente:

3.1.1 requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A) o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E;

b) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A (solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative).

3.1.2 requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale:

a) Con riferimento ai lavori di cui alla categoria prevalente OG1 “Edifici civili e industriali” è necessario il possesso dell’attestazione rilasciata dalla società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. - nello specifico per la categoria OG1 classifica I - Importo € 161.298,31;

b) con riferimento ai lavori di cui alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28 “Impianti termici e di condizionamento” gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. nr. 207/2010:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito non inferiore all’importo complessivo della stessa categoria OS 28;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito;
- adeguata attrezzatura tecnica.

Qualora l’impresa invitata fosse qualificata secondo il sistema SOA, in alternativa ai requisiti sopra indicati, può presentare l’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OS 28, classifica I – Importo € 119.212,54;

c) con riferimento ai lavori di cui alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, SIOS, OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. nr. 207/2010:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito non inferiore all’importo complessivo della stessa categoria OS 30;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito;
- adeguata attrezzatura tecnica.

Qualora l’impresa invitata fosse qualificata secondo il sistema SOA, in alternativa ai requisiti sopra indicati, può presentare l’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OS 30, classifica I – Importo € 80.982,18;

Si precisa che, per il principio di assorbenza (art. 79, comma 16 D.P.R. 207/2010 e art. 3, D.M. 248/2016) “L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28, OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”. Pertanto i requisiti previsti per la qualificazione nelle lavorazioni delle categorie OS28 e OS30 previste dal presente appalto, possono essere dimostrati per le suddette lavorazioni anche con il possesso della categoria SOA OG11 “Impianti tecnologici” – per la classifica adeguata ai lavori da assumere.

Si rammenta, come anticipato al par. 1, sub. 1.7, della presente lettera di invito, che costituisce requisito indispensabile per l’**esecuzione** delle lavorazioni sugli impianti elettrici e speciali, il possesso di abilitazione di cui al D.M. Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura dell’operatore economico in forma singola o associata, si precisa che:

le lavorazioni riconducibili alle categorie OS28 e OS30, a qualificazione obbligatoria, qualora l’operatore economico non sia in possesso dei requisiti indicati alle precedenti lettere b) e c), **possono essere integralmente subappaltate** ad impresa in possesso di idonea qualificazione. In tal caso l’operatore economico dovrà, in sede di presentazione dell’offerta, dichiarare di voler subappaltare tali lavorazioni (subappalto qualificante) ovvero partecipare alla procedura di gara in R.T.I. con operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell’art. 92, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, il concorrente pertanto può partecipare qualora qualificato nella categoria prevalente OG1

per un importo cui corrisponda adeguata classifica, che comprenda anche l'importo delle parti di categorie scorporabili per le quali non è qualificato e che pertanto deve subappaltare.

Il concorrente che abbia richiesto la verifica triennale, intermedia o quinquennale dell'attestazione SOA dovrà produrre copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa – idonea procedura di rinnovo della suddetta attestazione.

3.1.3 Non è ammesso l'avvalimento per la categoria di lavori OS30, ai sensi dell'art. 89 co. 11 del Codice.

3.2 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 464 del 27 luglio 2022.

In particolare, i requisiti di ordine speciale potranno essere comprovati attraverso la documentazione indicata al successivo paragrafo 11.6 della presente lettera di invito.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

4.1 L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara.

4.2 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del Decreto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice.

4.3 In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

4.4. Il prezzo convenuto resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

4.5 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

5. GENERALITA' INFORMAZIONI E MODALITA' OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

5.1 Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo paragrafo

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010** o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com start.oe@accenture.com.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e comma 5, e art. 83 comma 9 del Codice.

5.2 Le modalità di presentazione dell'offerta sono disciplinate, oltre che dalla presente lettera di invito, dalle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START"*, approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

5.3 Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area *"Chiarimenti"* sezione *"Comunicazioni"* relativa alla gara.

Le comunicazioni della Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START"*.

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area *"Chiarimenti"* sezione *"Comunicazioni"* e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Azienda e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di questa ulteriore comunicazione a mezzo email; resta fermo in ogni caso quanto precedentemente previsto, ovvero che le comunicazioni si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area *"Comunicazioni"* relativa alla gara e accessibile previa identificazione dell'operatore economico al sistema START, area che ciascun operatore economico partecipante è tenuto a consultare adeguatamente.

Eventuali **comunicazioni aventi carattere generale**, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione **"Comunicati"** posta all'interno della pagina di dettaglio della gara sotto la voce *"Comunicazioni"*.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

5.4 Le comunicazioni di cui agli artt. 76 comma 2-bis e comma 5, e 83 comma 9, del Codice sono effettuate, oltre che su START, anche mediante posta elettronica certificata; pertanto i concorrenti dovranno indicare il loro indirizzo PEC nell'apposito spazio previsto all'interno della Domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

5.5 Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione **"Richiesta chiarimenti"**, nella pagina di dettaglio della presente gara.

Attraverso lo stesso mezzo la Stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. Le risposte verranno altresì pubblicate in forma anonima sul sito di START nella pagina *"Dettaglio gara"*, sezione *"Chiarimenti"*, sottosezione *"Chiarimenti pubblicati"*.

N.B. La Stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre le ore 12:00 del 05/06/2023**.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5.6 Possesso di un certificato qualificato di firma elettronica. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

6.1 L'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il seguente termine perentorio

Data:

12	06	2023
----	----	------

 Ora:

10	00
----	----

la documentazione elencata ai successivi punti

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (descritta nei punti A.1, A.2, A.2 bis, A.3, A.4, A.5, A.6)

B) OFFERTA ECONOMICA

6.2 Si precisa che, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice l'offerta presentata in ritardo rispetto al termine sopraindicato è irregolare, pertanto il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

6.3 A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) La "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", non soggetta ad imposta di bollo come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n.7 del 05/01/2021, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto **A.2**, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale e suoi allegati (ivi compreso il Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili, il cui schema è stato approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio), negli elaborati di progetto, e nello schema di contratto, disponibili nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>;
- la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione Appaltante consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di questa Stazione Appaltante;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo,

nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La domanda di partecipazione, generata automaticamente dal sistema telematico, dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di imprese individuali, dal titolare;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito o da costituire, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o consorzio, ognuno dei quali, secondo le modalità del sistema START, dovrà generare una propria "domanda di partecipazione".

Il concorrente, dopo essersi identificato, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

ATTENZIONE: Qualora l'operatore economico partecipante alla gara sia un **Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice, non ancora costituito**, per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere selezionata - al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta - quale forma di partecipazione, tra quelle proposte dal sistema START, la seguente: "**RTI COSTITUENDO**". In tal caso, l'offerta economica generata automaticamente dal sistema START conterrà l'impegno a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata quale mandataria.

Si invitano, comunque, gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "offerta economica", ivi compreso la presenza della suddetta dichiarazione di impegno che costituisce elemento essenziale dell'offerta in quanto impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante, e pertanto la sua omissione è causa di esclusione dalla gara.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto**, nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera d'invito, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice. In particolare:

- **in caso di impresa individuale**: titolare e direttore tecnico,
- **in caso di società in nome collettivo**: soci e direttore tecnico,
- **in caso di società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico,
- **in caso di altri tipi di società o consorzio**: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni

mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- **la mandataria** deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “*domanda di partecipazione*”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “*domanda di partecipazione*” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- **per ogni membro** dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- **ognuno dei membri** dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “*domanda di partecipazione*” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nello spazio “Documentazione amministrativa aggiuntiva” da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.**

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice), indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;

Nel caso in cui la “Domanda di partecipazione” e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alla Procura denominato “Procura o dichiarazione sostitutiva” l’originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all’originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A.2 II “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE”, le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE di cui al successivo punto A.2.bis e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul possesso dei criteri di selezione previsti dall'art. 83 e 84 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016, e attraverso il Modello A.2 bis – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), ART. 80, COMMA 4 E ART. 80 COMMA 5, LETT. C), C-BIS), C-TER, C-QUATER), F-BIS) E F-TER) D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:

- **alla parte II:** Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- **alla parte III:** Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- **alla parte IV:** Criteri di selezione - **è sufficiente compilare solo la Sezione α “Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”**. In tal caso non si terrà conto in fase di ammissione alla procedura di gara della correttezza delle ulteriori eventuali dichiarazioni rilasciate dal concorrente in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m. rese nelle successive sezioni A, B e C della parte IV.
- **alla parte VI:** Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

ATTENZIONE: Nella parte III - Motivi di esclusioni - del DGUE, il concorrente è tenuto a rendere dichiarazioni complete in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza “*nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico che partecipa alla gara ed una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta è già di per sé lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva*”.

In particolare, il concorrente deve dichiarare, in ossequio ai principi di lealtà, buona fede, correttezza e trasparenza, **tutte le eventuali condanne relative a qualsiasi tipologia di reato commesso dai soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del Codice**. La valutazione sulla loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara spetta alla Stazione appaltante.

Pertanto, nelle dichiarazioni vanno incluse non solo le condanne per i reati elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 80 prima citato, ma tutti i precedenti riferiti ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo avanti menzionato. Nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una visura ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002, con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

Al riguardo, si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite e, in particolare non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda.

Il concorrente non è tenuto, invece, a dichiarare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa che il concorrente non può comunque considerarsi esonerato dalla dichiarazione in sede di gara dei reati rispetto ai quali si sono già verificate le condizioni che legittimano l'estinzione *ope legis*, pur sussistendo

quindi, già dal momento della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti ai fini dell'estinzione del reato medesimo. Tale obbligo informativo in favore della Stazione Appaltante viene meno solo qualora il Giudice dell'esecuzione abbia dichiarato l'estinzione del reato, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge. Infatti l'estinzione del reato, per ragioni di certezza giuridica e di rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, non opera "ipso iure" ma richiede pur sempre una formale pronuncia da parte del Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.

Pertanto, fino a quando non sia stato emanato il formale provvedimento di cui al suddetto art. 676 c.p.p., il concetto di "reato estinto" non può essere invocato dal concorrente e pertanto lo stesso concorrente non può ritenersi esonerato dalla relativa dichiarazione in sede in gara.

Inoltre, nella parte III Sezione D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore - del DGUE, il concorrente, nel caso in cui dichiari di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/99 dovrà motivare la non assoggettabilità al tale disciplina. In particolare, nel caso in cui il concorrente occupi 15 o più dipendenti e dichiari di non essere tenuto all'applicazione della legge di cui trattasi, lo stesso deve illustrare nelle motivazioni il dettaglio del computo del personale che ha determinato la non assoggettabilità alla legge.

Il DGUE e le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE devono essere sottoscritti digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente par. 6.3 sub A.1) della presente lettera di invito ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Mod. A.2 bis dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, il DGUE e il Mod. A.2 bis, dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito modello A.2.1 – "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrice, ausiliaria", i dati generali della consorziate e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

L'inserimento nel sistema dei DGUE, del Mod. A.2 bis e del modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrice, ausiliaria", avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS 50/2016)

L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, previsti nella presente lettera di invito (avvalimento), deve indicare nella sezione C della Parte II del DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, in originale in formato elettronico firmato

digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.**

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- l'oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- le risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'affidamento, in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio **DGUE** e il **Mod. A.2 bis**;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria"** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE, il Modello A.2 bis e il modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria," compilati e sottoscritti ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

CONCORDATO PREVENTIVO

Nel caso in cui l'operatore economico

- a) abbia depositato domanda di concordato preventivo,
- b) ovvero sia stato ammesso a concordato preventivo,
- c) ovvero sia stato ammesso a concordato preventivo e la sua partecipazione alle procedure di affidamento sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del Codice, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente lettera di invito, dovrà dichiarare nel DGUE, nella sezione C – parte III, di trovarsi in tali situazioni, ai sensi dell'art. 110, commi 4, 5 e 6 del Codice.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE, deve:

1. produrre un proprio DGUE e il Mod. A.2 bis;

2. rendere, utilizzando l'apposito modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria" disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE, il Modello A.2 bis ed il modello A.2.1 "Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria," compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio stabile, da parte della mandataria.

N.B: l'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 6 del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi

di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica nella sezione D della parte II del DGUE le attività che intende subappaltare e la misura percentuale delle stesse secondo le indicazioni riportate nella tabella di cui al precedente par. 1 e al sub punto 1.9, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice (come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b sub.1 della Legge n. 108/2021) dall'art. 48 del Capitolato Speciale; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato per tutta la durata di validità del contratto di appalto.

Coerentemente a quanto prescritto dallo stesso articolo 105 del Codice, comma 4, alla lett. b, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da assumere e dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso Codice.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime lavorazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo capoverso del Codice, i Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) dello stesso Codice, che non eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto in proprio, possono eseguirli con i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, ultimo capoverso, del Codice, le prestazioni affidate da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) dello stesso Codice ai propri consorziati non costituiscono subappalto.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice al quale complessivamente si rinvia per la disciplina del subappalto.

A.2 bis) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), ART. 80, COMMA 4 E ART. 80 COMMA 5, LETT. C), C-BIS), C-TER, C-QUATER), F-BIS) E F-TER) D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I.

(necessaria in quanto il modello di DGUE non è stato ancora aggiornato al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, al D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e infine al D.L. 18 aprile 2019, n.32 convertito con modificazioni con Legge 14 giugno 2019, n.55 e infine alla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.l. 16 luglio 2020, n. 76)

Il concorrente rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del **modello di dichiarazione allegato A.2 bis)**, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché nelle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, comma 4, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter).

La dichiarazione sostitutiva è compilata e sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 6.3 sub A.1 della presente lettera di invito.

La dichiarazione sostitutiva è, inoltre, presentata da ciascuna ausiliaria, consorziata designata.

A.3) GARANZIA PROVVISORIA: in applicazione dell'art. 1 co. 4 del Decreto legge n. 76 del 16 Luglio 2020 come convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

A.4) PASSOE debitamente sottoscritto dal concorrente, come richiesto dall'ANAC, in modo tale da consentire alla Stazione appaltante di utilizzare, ai fini della verifica del possesso da parte dell'Operatore economico soggetto a controllo dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022, attuativa dell'art. 81, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, il PASSOE dovrà essere prodotto per ciascun soggetto sottoposto a controllo, così come individuato dal successivo punto 11 della presente lettera di invito, secondo le modalità di seguito richiamate:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, dovrà essere prodotto un unico PASSOE di gruppo del raggruppamento o del consorzio ordinario, che contenga la mandataria e le mandanti o le consorziate;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere prodotto un unico PASSOE di gruppo del consorzio e delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di avvalimento, dovrà essere prodotto il PASSOE anche per l'impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, dovrà essere prodotto il PASSOE anche per l'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016.

A.5) DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo pari a € 33,00. Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione nr. 621 del 20/12/2022, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 58 del 09/03/2023. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it. Accedi ai servizi, sezioni "Gestione Contributi Gara" e "Portale dei pagamenti dell'ANAC".

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale della ricevuta di pagamento, disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante il portale dei pagamenti di ANAC oppure mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

A.6) ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Non dovuto ai sensi della Risposta dell'Agenzia delle Entrate nr. 7 del 05/01/2021.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a **150 MB**

N.B.: la documentazione richiesta nella presente lettera di invito per la quale eventualmente non è presente lo spazio dedicato a sistema deve essere inserita nello spazio dedicato alla "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

6.4 B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato all'importo a base di gara, pari ad € 356.026,48, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza.

Non sono ammesse offerte alla pari o al rialzo, a pena di esclusione dalla gara.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre:

- nell'apposito spazio "**oneri della sicurezza afferenti l'impresa**", la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione dalla gara.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta.

- nell'apposito spazio **“costo della manodopera”**, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Gli “oneri della sicurezza afferenti l'impresa” e il “costo della manodopera” costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Per presentare l'offerta economica l'operatore economico dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti. L'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “offerta economica” generato dal Sistema.

7. MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il termine ultimo di cui al precedente paragrafo 6 – **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – Punto sub 6.1**, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START <https://start.toscana.it> tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di

partecipazione scelta e la documentazione economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura. Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L’operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma dell’invio contenente la data e l’ora di sottomissione dell’offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3 oppure è possibile ritirare un’offerta precedentemente presentata.

Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente lettera d’invito, presentare una nuova offerta.

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

8.1 Le sedute di gara sono affidate all’Organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica, costituito dal Responsabile del Procedimento di gara e suoi assistenti.

L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il:

Data:

12		06		2023
----	--	----	--	------

 Ora:

10		30
----	--	----

presso la Sede dell’Area Tecnica Zona Firenze di via San Salvi n.12, padiglione 12, in Firenze.

Vi potranno partecipare legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone (massimo due per concorrente) munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la pubblicazione di una comunicazione a mezzo del sistema START nell’apposito spazio relativo alla gara stessa.

8.2 In esecuzione della deliberazione n. 885 del 16.06.2017, l’organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica, costituito dal Responsabile del procedimento di gara, assistito da almeno due dipendenti amministrativi, in seduta pubblica, dichiara aperta la seduta di gara in modalità telematica e:

1) esamina la documentazione amministrativa;

2) verifica la presenza, la completezza e la regolarità della documentazione presentata dai concorrenti;

2a) attiva l’eventuale soccorso istruttorio: qualora dalla fase di verifica delle dichiarazioni presentate dai concorrenti emerga la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità negli elementi della documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 10 relativa ad alcuni concorrenti, la seduta pubblica sarà sospesa al fine di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di tali concorrenti. Le operazioni di gara saranno riprese in seduta pubblica alla data successivamente stabilita, che sarà resa nota ai concorrenti con apposito comunicato sul Sistema elettronico START;

2b) abilita i concorrenti ammessi alla gara ovvero ne dispone l’esclusione ;

3) in esito alla verifica della documentazione di gara presentata nella busta virtuale “A”:

a) laddove le funzioni di Responsabile del procedimento di gara siano svolte dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, lo stesso **adotta il provvedimento di ammissione/esclusione** e provvede ai conseguenti adempimenti di comunicazione previsti dall’art. 76, comma 2-bis, del Codice;

b) laddove le funzioni di Responsabile del procedimento di gara siano affidate dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo ad un proprio collaboratore, quest'ultimo comunica alla stazione appaltante (SOC Appalti e supporto amministrativo) l'elenco degli operatori economici per i quali disporre le ammissioni e/o le eventuali esclusioni alla successiva fase della procedura di gara, per procedere all'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione e consentire gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 76, comma 2-bis, del Codice;

8.3 Quindi, il Responsabile del Procedimento di gara, in seduta pubblica:

4) **apre** la busta virtuale "B" contenente il documento "Offerta economica" e ne verifica la regolarità formale;

5) **procede** all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;

6) **approva** la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara;

7)

7.1) se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque:

- **calcola**, mediante il Sistema Start, la soglia di anomalia secondo il metodo di cui all'art. 97, comma 2 o comma 2-bis o 2-ter del Codice in relazione al numero delle offerte ammesse.

- **applica** l'esclusione automatica delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia così calcolata.

- **formula** proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vicina per difetto alla soglia stessa.

7.2) se il numero delle offerte è inferiore a cinque: non calcola la soglia di anomalia secondo il metodo di cui all'art. 97, comma 2-bis del Codice e chiude la seduta di gara per trasmettere al RUP gli esiti della classifica di gara affinché quest'ultimo possa valutare l'attivazione facoltativa della verifica di congruità.

Qualora il RUP comunichi di non procedere alla verifica di congruità perché ritiene l'offerta congrua, il Responsabile del Procedimento di gara riapre la seduta pubblica di gara per formulare proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

Qualora, invece, il RUP ritenga di attivare la verifica, procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 9**.

Nel caso in cui venga accertata la disponibilità del RUP a visionare immediatamente la nota con gli esiti della classifica di gara, il Responsabile del Procedimento di gara sospende temporaneamente la seduta di gara in attesa di ricevere dal RUP comunicazione al riguardo. Nel caso in cui il RUP non rilevi la necessità di attivare la verifica di congruità dell'offerta, il Responsabile del Procedimento di gara riprenderà i lavori nella medesima seduta pubblica per procedere contestualmente a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

In caso contrario, il Responsabile del Procedimento di gara riprenderà i lavori per dichiarare chiusa la seduta e il RUP procederà ad attivare la verifica di congruità dell'offerta e gli adempimenti conseguenti secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 9**.

Si precisa che la verifica riguarderà anche la congruità dei costi aziendali della sicurezza afferenti l'Impresa, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché i costi della manodopera.

Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

In caso di parità fra due o più ribassi delle offerte economiche si procederà ad individuare la migliore offerta mediante sorteggio in seduta pubblica, da eseguirsi manualmente poiché il sistema telematico START non consente tale funzionalità.

8.5 All'esito delle operazioni di cui sopra l'organismo di verifica – o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale secondo quanto disposto al successivo paragrafo 9 – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

9.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

9.1 Il RUP direttamente o avvalendosi di una Commissione nominata ad hoc procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

9.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

9.3 Il RUP direttamente o avvalendosi di una Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

9.4 Il RUP propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

9.5 All'esito della valutazione effettuata dal RUP, quest'ultimo formula alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la miglior offerta risultata congrua.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

10.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. atto costitutivo redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in caso di RTI costituito), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10.2 Ai fini della sanatoria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice l'organismo di verifica assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

11. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

11.1 La Stazione appaltante procede preliminarmente:

1) a verificare, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 ultimo capoverso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - laddove non sia già stato fatto in sede di verifica di congruità dell'offerta - il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d), richiedendo, per iscritto e assegnando all'operatore economico risultato primo in graduatoria un termine non inferiore a 7 giorni, la presentazione delle spiegazioni circa la stima dei costi del personale indicato in offerta;

2) a verificare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali dell'operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:

- a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
- b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- c) Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e degli attestati correlati.

La documentazione sopra specificata alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante invio per posta celere o in formato elettronico a mezzo posta elettronica o a mezzo PEC;

- in formato elettronico sottoscritto con firma digitale mediante invio a mezzo posta elettronica oppure a mezzo PEC.

11.2 Qualora le spiegazioni fornite non giustifichino la stima dei costi del personale indicato dal primo classificato, la Stazione appaltante esclude l'offerta e procede allo scorrimento della graduatoria.

11.2.1 Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei confronti del primo classificato dia esito negativo la Stazione appaltante:

- procede allo scorrimento della graduatoria;

- comunica l'esito negativo della verifica al competente Dipartimento di Prevenzione per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;

- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a), del Codice.

11.3 La Stazione appaltante, quindi, approva l'aggiudicazione, previa verifica della stessa, ai sensi dell'art. 32 comma 5, del Codice e procede ad effettuare sull'aggiudicatario le verifiche sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice previsti nella presente lettera di invito, **nonché dei requisiti di ordine generale** (*assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 Codice e ai sensi delle altre disposizioni richiamate dalla lettera d'invito*) mediante FVOE e/o mediante richiesta della documentazione a comprova a mezzo START o PEC.

Per la dimostrazione dei requisiti speciali l'Amministrazione aggiudicatrice verificherà, tramite il servizio FVOE di ANAC (ovvero tramite il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC in caso di mancata risposta da parte del FVOE), la sussistenza e corrispondenza dell'attestazione SOA posseduta dall'Aggiudicatario in riferimento alle categorie e alle classifiche delle lavorazioni previste dallo specifico lotto per il quale il concorrente ha presentato offerta e di cui risulta aggiudicatario e/o la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per le categorie scorporabili.

11.4 I controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara, sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE, ovvero, ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del codice, nei confronti degli eventuali esecutori indicati dopo la presentazione dell'offerta;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, abbia dichiarato di aver presentato domanda o essere stata ammessa a concordato preventivo ex art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

In caso di avvalimento l'affidatario dovrà inviare alla Stazione Appaltante, entro dieci giorni, la documentazione richiesta dalla stessa per PEC che dimostri il possesso dei criteri di selezione da parte dell'impresa ausiliaria.

11.5 In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, la Stazione appaltante può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente affidamento.

11.6 La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

11.7 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

11.8 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, s.m..

Trascorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, s.m., dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di comunicazione antimafia previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 dello stesso Decreto, salvo il successivo recesso dal Contratto laddove sia successivamente accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011.

Si precisa che, ai sensi dell'art.3, comma 2, del Decreto, fino al 30/06/2023, la Stazione Appaltante per le verifiche antimafia, procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, a seguito della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze di altre banche disponibili, stipulando il contratto sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni.

11.9 Il contratto sarà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del Codice.

11.10.La stipulazione del contratto deve avere luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo l'ipotesi del differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n.76/2020, da ultimo modificato dalla Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, salvo il caso in cui la procedura di affidamento sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, della Legge sopra richiamata. Il mancato rispetto del termine anzidetto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Ai sensi dell'art.8, comma1, lett. a) della legge 120/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n.76/2020, da ultimo modificato dalla Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, nelle more dell'ultimazione delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi, la stazione appaltante procederà all'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.s.mm.

11.11 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione:

- se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone: S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata, dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse dell'operatore economico aggiudicatario;

- garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice;

- polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice;

- dichiarazione di presa visione dei rischi presenti e delle misure di prevenzione da adottare nell'Azienda USL Toscana Centro, attraverso la lettura dei documenti di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, disponibile in formato elettronico nel sito internet di ESTAR, all'indirizzo www.estar.toscana.it, in particolare l'operatore economico dovrà recarsi all'indirizzo <https://www.estar.toscana.it/index.php/portale/tecnico-amministrativo/informative-di-sicurezza-aziende-sanitarie/> e scaricare il documento "2020.12.09 ASL TOSCANA CENTRO – Documento informativo rischi aziendali e prevenzione incidenti";

- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. n.81/2008, le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;

- il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h, e 86, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 81/2008;

- eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;

- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice;

- *quant'altro necessario* per la stipula del contratto;

11.12 Garanzia definitiva (art. 103 del Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, con le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del Codice nella parte in cui richiama l'art. 93, commi 2 e 3, dello stesso Codice.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Nota bene:

- l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva intestata all'operatore economico stesso nella quale risulti l'oggetto, il CIG e, in caso di partecipazione in forma plurima, gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario

La garanzia fideiussoria deve:

- essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico (GU n. 291 del 14 dicembre 2022) contenente il *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*;

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), del Codice, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

11.13 Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, del Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto o almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, a produrre la polizza assicurativa ai sensi dell'art.103, comma 7, del Codice.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto al netto delle partite 2 e 3;

partita 2) per le opere e impianti preesistenti: euro 100.000,00.=;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 30.000,00.=;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di **Responsabilità Civile per danni causati a Terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) **non inferiore ad € 500.000,00=(cinquecentomila/00)**.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti o consorziate.

11.14 Anticipazione

L'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione nella misura del 20% del valore contrattuale, secondo quanto previsto dagli articoli 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, come modificato dal D.L. n. 228/2021.

12. AVVERTENZE

12.1 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

12.2 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

12.3 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto **6.1** della presente lettera di invito.

12.4 La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera d'invito, nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto con rinuncia a ogni eccezione.

12.5 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

12.6 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice.

12.7 La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

12.8 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

12.9 L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

12.10 L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1 Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del Codice.

13.2 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze, con esclusione della competenza arbitrale.

13.3 Per quanto riguarda l'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia al testo di informativa pubblicato sul sito internet aziendale dell'Azienda USL Toscana Centro informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura negoziata sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione Appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Centro; il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Massimo Martellini.

13.4 Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito, si rinvia alle disposizioni del Codice e alla normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia.

S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
Il Direttore
Dott. Massimo Martellini
(Documento firmato digitalmente)

Allegati:

A.2) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

A.2.-bis) Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) art. 80, comma 1, lett. b-bis), art. 80, comma 4 e art. 80 comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

A.2.1) Modello “Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria”.